



CASARTIGIANI



Roma, 13 novembre 2009

Prot. CC/71/09
Prot. AT/1444/09
Prot. MG/09

Prot. BP/09
Prot. AV/1048/09

Egr. dott. **Attilio BEFERA**
Direttore Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 – Roma

Agenzia delle Entrate - Trasmissione a mezzo fax: 06 50543218

Oggetto: Nuove regole di compensazione dei crediti IVA in vigore dal 1° gennaio 2010 – richiesta di chiarimenti.

Egr. Direttore,

desideriamo con la presente evidenziarLe alcune nostre considerazioni in tema di nuove modalità di compensazione dei crediti IVA.

In merito alle modifiche normative di cui all'art. 10 del D.L. n. 78 del 2009, le scriventi Organizzazioni, pur condividendo la necessità di introdurre nell'ordinamento tributario modifiche tese a contrastare l'utilizzo di crediti IVA inesistenti hanno, da sempre, ritenuto altrettanto indispensabile evitare che gli ulteriori adempimenti si traducano in nuovi costi per il sistema delle imprese senza, nei fatti, essere di efficace ausilio al contrasto di fenomeni illeciti. Tale aumento di costi è da evitare in ogni caso, in special modo nei momenti di grave crisi economica.

Preme inoltre evidenziare che, in ragione della grave stretta creditizia nei confronti delle micro e piccole imprese più volte denunciata anche dal Ministro dell'economia, è necessario garantire alle imprese che operano correttamente la reale possibilità di compensare i propri crediti IVA già dai primi mesi del 2010.

In tale ottica è fondamentale che l'Agenzia delle entrate chiarisca, in tempi ravvicinati, i principali dubbi connessi al nuovo adempimento. In particolare si chiede di precisare:

- se il limite dei 10.000 euro di credito IVA compensabile è collegato al periodo d'imposta in cui viene utilizzato il credito medesimo ovvero all'anno di sua insorgenza;
- se fin dal 1° gennaio 2010 è possibile utilizzare in compensazione importi inferiori al limite dei 10.000 euro, senza preventiva presentazione della dichiarazione come pure continuare ad utilizzare il credito d'imposta relativo alla precedente dichiarazione;
- quali siano, al fine di permettere un rapido adeguamento degli strumenti informatici utilizzati dagli intermediari e dalle imprese, le modalità tecniche dei servizi telematici che saranno messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in relazione a coloro che intendono effettuare compensazioni di importo superiore a 10.000 euro, privilegiando al massimo la flessibilità degli attuali strumenti (F24 *on line* ovvero CBI);
- la natura e la tipologia dei controlli che devono effettuare i soggetti che prestano assistenza fiscale per la corretta apposizione del visto di conformità.

Per quanto concerne, infine, il visto di conformità, va innanzitutto osservato che il limite dei 15.000 euro appare troppo esiguo e che dovrebbe essere adeguatamente innalzato come pure ampliato il numero dei soggetti che possono apporre il medesimo.

Inoltre, pur auspicando il superamento del visto di conformità, dal momento che le altre modifiche introdotte già consentono un adeguato controllo, si lamenta il fatto che il medesimo può essere apposto solo dal Responsabile dell'Assistenza fiscale dei CAF imprese ovvero da un professionista abilitato, esclusivamente nel caso in cui detti soggetti abbiano anche tenuto la contabilità del contribuente. Va anche sottolineato che sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF imprese "le imprese soggette all'IRES tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che...." (*cf* art. 34 del D.lgs 241/1997).


In questo contesto normativo, l'impresa assistita legittimamente nella tenuta della contabilità da una Associazione di categoria ovvero da una società di servizi da questa promossa, soffrirebbe di una oggettiva sperequazione rispetto a quelle assistite dai Caf o da altri professionisti.

Infatti questa non potrebbe avvalersi delle più rapide modalità di rimborso previste dalla legge, perché non si verifica la coincidenza tra soggetto che tiene la contabilità e soggetto che rilascia il relativo visto di conformità, ovvero perché assiste un'impresa esclusa dall'assistenza fiscale prestata dai CAF imprese.

Sarebbe, allora, auspicabile consentire alle imprese di qualsiasi natura giuridica che si trovassero nelle condizioni sopra descritte, di potersi avvalere dei professionisti ovvero dei CAF imprese abilitati al rilascio del visto di conformità anche quando questi non abbiano direttamente tenuto la contabilità del contribuente che ha diritto alla compensazione del credito, superando, con una interpretazione più elastica, i rigidi principi dettati al riguardo dal D.M. n. 164 del 1999.

Sicuri dell'attenzione che vorrà riservare alle rappresentanze di una parte importante del sistema economico del Paese, si porgono i più cordiali saluti.

CNA
IL RESPONSABILE
CLAUDIO CARPENTIERI



Casartigiani
IL RESPONSABILE
BENIAMINO PISANO



Confartigianato
IL DIRETTORE
ANDREA TREVISANI



Confcommercio
IL RESPONSABILE
ANTONIO VENTO



Confesercenti
IL RESPONSABILE
MARINO GABELLINI

